



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALDA MERINI"

C.M. RIIC828005 C.F.80005430576
Piazza Risorgimento 2 - 02100 Rieti (RI) - ☎ 0746/202659
e-mail: RIIC828005@istruzione.it PEC: RIIC828005@pec.istruzione.it

Oggetto: Protocollo vigilanza sugli alunni – obblighi e responsabilità dei genitori – Scuola Sec I grado A. Merini

Riguardo al tema della vigilanza, la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue:

"...l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso"

"L'arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale " e ancora "L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate".

Se ne desume che l'affidamento dei minori da parte dei genitori all'istituto scolastico comporta per quest'ultimo, e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare e di controllare, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico,

- che costoro non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo,
- che non incorrano in comportamenti dannosi per l'ambiente e le strutture.

A tal proposito il Consiglio d'Istituto dell'IC A. Merini ha redatto e deliberato, con delibera n. 86 nella seduta del 8 settembre 2023 il Regolamento sulla vigilanza in cui sono esplicitati gli obblighi di vigilanza in capo al Dirigente scolastico, ai Docenti, ai Collaboratori scolastici e alle famiglie in merito alla vigilanza degli alunni; coerentemente con il Regolamento si dispone il presente Protocollo per le Scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie di questo Istituto.

La vigilanza costituisce innanzitutto un diritto per gli alunni, il diritto alla tutela dell'integrità fisica; a tale diritto corrisponde un preciso dovere che incombe sui genitori e sulla scuola.

Genitori e personale scolastico devono infatti collaborare affinché questo diritto venga tutelato.

La scuola ha l'obbligo e le responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono all'interno del plesso e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

Ai genitori si ricordano le seguenti disposizioni.

1. Ingresso

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi. L'orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato. In caso di ritardi abituali, i docenti ne daranno comunicazione scritta o telefonica ai genitori, che ne prenderanno atto, evitandoli nel futuro.

In ogni caso, il ritardo va giustificato dal genitore per iscritto utilizzando il registro elettronico.

Non è possibile accedere all'interno degli edifici scolastici prima del suono della campana.

Nel plesso di Scuola Secondaria A. Merini, la responsabilità di **vigilanza, sino all'orario di ingresso, è affidata ai genitori/tutori**, anche nel caso in cui questi non accompagnino i figli fino al cancello del plesso o non attendano con loro il momento dell'entrata.

La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che permangono soli nei pressi del cancello del plesso scolastico in attesa dell'ingresso a scuola.

Al fine di rendere agevole e sicura la discesa degli alunni dallo scuolabus, si invitano i genitori a non sostare con i veicoli nello spazio antistante agli ingressi (dall'ingresso al parcheggio sterrato accanto alla scuola fino al cancello grande del plesso).

Allo stesso modo, si raccomanda di non occupare i posti riservati agli accompagnatori degli alunni con disabilità. Oltre a consentire che la discesa/salita di questi alunni dai/sui mezzi di trasporto avvenga agevolmente e in sicurezza, si fornisce un importante esempio di sensibilità e di senso civico ai propri figli.

1. Uscita

Dopo l'uscita del minore dal cancello, la vigilanza nelle aree esterne alla scuola è affidata ai genitori o agli accompagnatori; in assenza di autorizzazione da parte della famiglia all'uscita autonoma senza riaffido, gli alunni devono essere riaffidati ai genitori o delegati oppure al personale che cura il trasporto con gli scuolabus.

Agli alunni autorizzati all'uscita autonoma è vietato trattenersi nelle pertinenze del plesso o rientrare all'interno del cancello, dopo l'uscita.

La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola, né è consentito praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola.

Analogamente, ai genitori è vietato trattenersi insieme agli alunni all'interno del cancello, nelle pertinenze della scuola, dopo aver ricevuto il proprio figlio/a all'uscita.

Non è consentito a genitori e/o minori di entrare nei locali scolastici dopo l'uscita delle classi/sezioni; in questa fase i collaboratori scolastici sono occupati nelle operazioni di pulizia dei locali e situazioni come pavimenti bagnati rappresentano un pericolo per i non addetti: in casi eccezionali e di assoluta necessità si può chiedere a un collaboratore scolastico di andare a recuperare quanto dimenticato dentro.

Al fine di rendere agevole e sicura la salita degli alunni sullo scuolabus, si invitano i genitori a non sostare nello spazio antistante gli ingressi (dall'ingresso al parcheggio sterrato accanto alla scuola fino al cancello grande del plesso); allo stesso modo, si raccomanda di non occupare i posti riservati agli accompagnatori degli alunni con disabilità. Oltre a consentire che la salita di questi alunni dsui mezzi di trasporto avvenga agevolmente e in sicurezza, si fornisce un importante esempio di sensibilità e di senso civico ai propri figli.

2. Uscite anticipate

L'uscita degli alunni anticipata rispetto all'orario scolastico non può essere consentita se non nei casi di assoluta necessità e sporadicamente, a meno che non vi siano motivazioni documentate come la necessità di terapia specialistica; in tali casi, dietro richiesta formale di permesso permanente da parte della famiglia, si consente l'uscita tramite permessi della durata pari a quella della terapia medesima.

I genitori giunti per prelevare i propri figli in orario anticipato restando all'entrata del plesso scolastico; il personale ausiliario, dopo aver controllato la regolare autorizzazione all'uscita, provvederà a prelevare l'alunno dall'aula e a condurlo alla porta d'ingresso della scuola, consegnandolo al genitore.

L'autorizzazione all'uscita autonoma senza riaffido non consente all'alunno di uscire in orario anticipato autonomamente in quanto essa riguarda il normale orario di uscita.

I genitori/tutori sono tenuti a chiudere il cancello del plesso ad ogni passaggio.

3. Accesso a scuola del genitore durante l'orario di lezioni

I genitori/tutori, o loro delegati, che entrano ed escono dalla scuola durante l'orario di lezione sono pregati di

- **Attendere pazientemente che il collaboratore scolastico termini la mansione che sta svolgendo e apra la porta d'ingresso;**
- **Sostare all'ingresso per il tempo strettamente necessario, senza accedere alle classi;**
- **Chiudere sempre il cancello, per ovvii motivi di sicurezza, sia quando entra nel plesso che all'uscita.**

Al fine di evitare nel modo più assoluto che il collaboratore scolastico in servizio in prossimità dell'ingresso sia ripetutamente costretto ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro per soddisfare le numerose richieste di consegna di materiale agli alunni durante le ore di lezione, **si invitano vivamente i genitori a non recapitare a scuola materiale scolastico e/o ogni altro tipo di effetti personali.**

Tale raccomandazione è dettata dalle seguenti esigenze e finalità organizzative ed educative:

- il personale non può lasciare incustodito il reparto per svolgere tali compiti in quanto non potrebbe gestire contemporaneamente la vigilanza alle classi e ai locali della scuola, che è prioritaria per ragioni di sicurezza, e la distribuzione di ogni tipo di materiale;
- la consegna di materiale dimenticato a casa determinerebbe la continua interruzione del regolare svolgimento delle lezioni;

- educare l'alunno ad abitudini di vita responsabili e mature (es. preparare lo zaino la sera o comunque non frettolosamente, ricordarsi di portare il materiale occorrente a scuola, non risolvere facilmente le proprie dimenticanze abusando della disponibilità del genitore, ecc.).

2. Riunioni collegiali e Ricevimenti dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni e i minori in genere non sono ammessi nei locali scolastici.

La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali. Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

Unica eccezione sono i rappresentanti degli alunni invitati a partecipare ai Consigli di Classe: i collaboratori scolastici accolgono i rappresentanti a scuola prima dell'inizio della riunione, e li accompagnano fino all'aula dove ha luogo il Consiglio di Classe, vigilando sul minore durante tutto il tragitto; allo stesso modo provvederà a riaccompagnarlo all'uscita consegnando il minore al genitore all'ingresso.

3. Sciopero

In caso di sciopero, i lavoratori non sono tenuti a comunicare le loro intenzioni di adesione né al Dirigente Scolastico né ai genitori. Per questo la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica, ma anche un'adeguata sorveglianza sugli alunni.

Non essendo possibile prevedere anticipatamente il livello di adesione del personale e quindi stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe il giorno dello sciopero è **responsabilità dei genitori accompagnare a scuola e assicurarsi, prima di lasciare il proprio figlio, della presenza dei docenti di classe e del tipo di servizio che potrà essere erogato dalla scuola.**

In ogni caso, nell'eventualità di assenza del docente delle prime ore, i genitori sono invitati a riportare via con sé gli alunni.

Si fa presente che,

- nel caso in cui il numero di adulti presenti fosse, rispetto al numero di alunni, talmente esiguo da compromettere la sicurezza dei minori, il personale in servizio provvederà ad avvisare telefonicamente le famiglie della situazione creatasi.
- nell'eventualità di partecipazione allo sciopero di tutti i collaboratori scolastici di un plesso, il plesso stesso resterà chiuso per impossibilità di garantire il servizio minimo di sorveglianza.

4. Frequenza e giustificazioni, consultazione del registro elettronico

La frequenza della scuola è un obbligo di legge che i genitori, quali esercenti la patria potestà, sono tenuti a far rispettare.

Si ricorda che l'anno scolastico, per la Scuola Secondaria di I grado, è valido solo se sono stati frequentati almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale. Nel monte ore annuale di assenze saranno conteggiate, oltre alle ore delle giornate intere di assenza, anche le ore dei ritardi e delle uscite anticipate, fatte salve le deroghe, da normativa vigente, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

I genitori/tutori sono tenuti a giustificare le assenze sul registro elettronico Nuvola, prima del momento del rientro a scuola. Si ricorda che, qualora si protraggano per oltre cinque giorni consecutivi, computando anche gli eventuali giorni festivi in coda all'assenza, non è più necessario il certificato medico per la riammissione.

Per mantenere un collegamento costante e informato con l'andamento scolastico dei propri figli, si consiglia fortemente di controllare quotidianamente il registro elettronico Nuvola e di prendere visione sempre e puntualmente degli avvisi in esso pubblicati.

Norme per i genitori

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Provvedere all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterla in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

La responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola.

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente

sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;

- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli.

Inoltre, tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico. A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.

Si coglie l'occasione, infine, per ricordare

- il divieto per gli alunni di portare a scuola oggetti pericolosi e oggetti di valore, denaro in quantità non necessaria e dispositivi elettronici come i telefoni cellulari.

Si vuole evitare che gli studenti siano oggetto di furti o che vengano a crearsi situazioni di disagio a causa di oggetti di valore; inoltre, la scuola non è responsabile della custodia di oggetti personali e non risponde di furti o ammanchi di beni di valore.

- il divieto dell'uso a scuola di cellulari, smartwatch o altri dispositivi elettronici personali connessi (cfr Circolare prot. 13419 del 12.09.2024), essendo comunque gli alunni sempre raggiungibili attraverso il telefono della scuola. A telefonare alla famiglia, in caso di necessità, provvederà l'insegnante o l'alunno stesso che dovrà chiedere di usare il telefono fisso della scuola.

Nel caso in cui l'alunno porti, comunque, con sé il cellulare, dovrà riporlo nel proprio zaino durante tutto il tempo delle lezioni.

L'alunno che dovesse fare un uso improprio o non autorizzato di smartphone o smartwatch, sarà soggetto a sanzioni disciplinari.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nelle presenti disposizioni; da un costante monitoraggio potranno derivare future nuove disposizioni atte a migliorare la vigilanza e sorveglianza sugli alunni di questo Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IRENE DI MARCO